



Prot. n. 120722
del 27/03/2008

OGGETTO: Regolarità urbanistico - edilizia di un impianto di frantumazione inerti installato nel 1976.

Il Comune chiede se sia da considerare regolare dal punto di vista edilizio un impianto di frantumazione di inerti in zona agricola, “tuttora esistente e funzionante e realizzato nel 1976 in connessione con un’attività estrattiva il cui inizio venne denunciato a suo tempo al Corpo delle miniere ed **al Comune** e per la quale, “a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 37/1980” è “stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione provvisoria in base all’art. 23 della stessa legge”.

Il Comune ritiene che essendo stata “l’opera realizzata in data antecedente all’entrata in vigore della legge 10/1977 e della legge regionale n. 71/97, e installata in virtù della normativa allora vigente, è da considerare a tutti gli effetti esistente e pertanto regolare dal punto di vista edilizio” e chiede se tale valutazione “può considerarsi corretta”.

Si premette che in base a quanto stabilito dalla [D.G.R. n. 769 del 27 giugno 2006](#) (pubblicata nel B.U.R. n. 70 del 7 luglio 2006), che disciplina le modalità con le quali i Servizi della Giunta regionale possono prestare attività di consulenza, nelle materie di propria competenza, a favore degli Enti locali, questo Servizio deve esprimere il proprio parere esclusivamente attraverso l’interpretazione delle norme giuridiche e senza riferimento ai casi specifici.

Pertanto in termini di carattere generale e senza riferimento al caso che ha dato luogo al quesito, sul quale dovrà pronunciarsi il Comune, sulla questione che è stata prospettata si osserva quanto segue.

Prima della data di entrata in vigore della legge regionale 22 maggio 1980, n. 37 (avvenuta il 10 giugno 1980, essendo stata pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 26 maggio 1980), che è stata la prima legge della Regione Marche a regolamentare l’attività estrattiva, la materia delle cave era disciplinata dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 (che contiene tuttora i principi generali della materia) e dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (questo ai fini della sicurezza delle escavazioni).

Sulla base di quanto disposto dall’art. 45 del R.D. n. 1443/1927, la coltivazione di una cava poteva essere intrapresa da parte di colui che ne avesse avuto la disponibilità senza bisogno di alcun atto autorizzativo da parte della Pubblica Amministrazione, fatte salve le eventuali autorizzazioni richieste per i beni sui quali la cava andava ad incidere (ad es: per le zone ed i beni protetti come bellezze naturali, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; per i boschi ed i terreni montani, tutelati dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267) o per poter scavare in prossimità di determinati luoghi o manufatti (vedi gli artt. 104, 107 e 108 del D.P.R. n. 128/1959).

L’imprenditore di cava o un suo procuratore, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128 del 1959, almeno otto giorni prima dell’inizio dei lavori doveva soltanto farne “denuncia” al comune ove questi avrebbero dovuto svolgersi e al Distretto minerario competente per territorio ai soli fini, però, della vigilanza per la sicurezza delle lavorazioni e delle condizioni di lavoro, vale a dire di prevenzione della pericolosità delle opere da compiersi per lo sfruttamento del giacimento (vedi: art. 1, primo comma, del D.P.R. n. 128/1959 e art. 1 della legge di delega 4 marzo 1958, n. 198).

La presentazione di tale denuncia non attribuiva il diritto di escavazione (che era connaturato alla



proprietà o alla disponibilità della cava), come la sua mancanza non ne provocava la perdita, ma assoggettava il contravventore soltanto alle sanzioni previste dallo stesso D.P.R. n. 128/1959 (vedi il suo art. 681).

Nell'ambito dell'attività estrattiva, regolarmente iniziata con le modalità sopra esposte, erano compresi anche gli impianti con essa connessi, quali quelli relativi alla lavorazione, stoccaggio e trasporto dei materiali scavati (vedi: art. 1, secondo comma, del D.P.R. n. 128/1959 e art. 32 del R.D. n. 1443/1927).

La legge regionale 22 maggio 1980, n. 37, dalla data della sua entrata in vigore, e cioè dal 10 giugno 1980, ha invece sottoposto ad "autorizzazione" amministrativa l'attività di coltivazione delle sostanze minerali estraibili nelle cave, delegandone il rilascio al Sindaco del comune competente per territorio (vedi artt. 2 e 4).

Per tutelare le legittime aspettative di coloro che alla data di entrata in vigore della legge avevano un'attività "in corso", il legislatore regionale ha inoltre previsto - accanto all'autorizzazione per le nuove attività (vedi artt. 3 - 5) e fatte salve, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni precedentemente rilasciate dalla Giunta regionale ad altro titolo (vedi art. 23, primo comma) - una "autorizzazione provvisoria" per le attività di cava iniziate senza alcun atto della Regione ad hoc, da richiedersi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 10 agosto 1980).

Il rilascio di tale autorizzazione spettava agli "organi competenti" ai sensi della medesima legge regionale n. 37 e, cioè, ai Sindaci, e doveva intendersi sostanzialmente come un atto dovuto, salva soltanto l'ipotesi, da valutarsi da parte degli stessi Sindaci con discrezionalità tecnica, di "grave pregiudizio ambientale accertato per il caso di prosecuzione" dell'attività (vedi anche la Circolare n. 8/1980, pubblicata nel BUR n. 65 del 26.7.1980).

In conclusione: sulla base delle norme di legge sopra ricordate, le cave e gli impianti di lavorazione del materiale estratto con esse connessi, la cui coltivazione e installazione sono avvenuti prima del 10 giugno 1980 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 37/1980) senza una specifica "autorizzazione" ad hoc sono da ritenersi legittimi, in quanto la normativa allora vigente non prevedeva un simile atto autorizzativo. Tale situazione di legittimità ha continuato a sussistere se per l'attività estrattiva gli interessati, dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 37/1980, hanno richiesto la "autorizzazione provvisoria" prevista dal secondo comma dell'art. 23 della stessa e questa non è stata negata.